

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 ottobre 2019, n. 246 **Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA di mantenimento per anziani e demenze di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti", ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".**

Parere favorevole, CON PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Martano per la struttura comunale denominata "R.S.S.A. Comunale" sita in via Rita Levi Montalcini, s.n.c.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

- i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
- 1) *il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) *i requisiti per l'accredimento istituzionale.*
7. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*
- 7 bis. *Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; (...).”.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del*

diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."

Con Pec del 28/06/2019, integrata con Pec del 26/09/2019, il Comune di Martano ha richiesto parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti ai sensi del R.R. n. 4/2019 denominata "RSSA Comunale" con dotazione di n. 25 p.l. relativi alla seguente tipologia di assistenza: RSA mantenimento anziani – tipo A, in applicazione dell'art. 29, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., allegandovi tutta la documentazione che percorre l'iter amministrativo di attivazione della struttura, tra cui la seguente documentazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Martano n. 13 del 28/06/2012 "Approvazione progetto esecutivo per la Realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani";
- Testo Proposta per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo per la Realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani";
- Deliberazione della Giunta Comunale di Martano n. 140 del 13/10/2014 avente ad oggetto "Approvazione adeguamento del progetto esecutivo per la realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani";
- Dichiarazione di agibilità;
- Determinazione Dirigenziale n.219 del 27/05/2015 Regione Puglia - Oggetto: "CUP D49H12000120006- PO FESR 2007-2013. ASSE III. Linea 3.2, azione 3.2.1. Operazione Codice Mir: FE200625 – Del. G.R. n. 269 del 14/02/2012 – Comune di Martano (Le) – Progetto "Residenza sociosanitaria per anziani" – Liquidazione I e II anticipazione 35% - Cap. 1153020 UPB 2.9.9";
- Certificato di regolare esecuzione;
- Determinazione del Responsabile del Settore Comune di Martano n. 494 avente ad oggetto: "Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani e liquidazione rata di saldo dello stato finale in favore dell'impresa Ramirez Group s.u.r.l. da San Pietro in Lama (Le). CUP: D49H12000120006 e CIG: 59660469E6;
- Progetto esecutivo e Relazione tecnica della struttura al R.R. n. 4/2019;
- Testate progetto;
- Planimetria con Pianta copertura, pianta piano interrato e pianta piano terra.

In sintesi, il Comune di Martano con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2012, preso atto che:

- Con deliberazione della G. C. n. 80 de 03/04/2012 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e l'elenco annuale 2012, dove è inserita l'opera pubblica di "infrastruttura sociale e socio-sanitaria dell'importo complessivo di € 1.495.000,00 da finanziare con mutuo di € 195.000,00 da contrarre alla Cassa Depositi e Prestiti ed € 1.300.000,00 con contributo P.O. FESR 2007/2013 – Asse II "inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e dell'attrattività territoriale" – Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale" – Azione 3.2.1;
- Il comune di Martano era dotato di una progettazione preliminare redatta nel marzo 2012 a cura del Responsabile del 3 ° Settore del Comune di Martano Ing. Raffaele Mittaridonna per la realizzazione di attrezzature sanitarie sociali e assistenziali-residenza sociosanitaria assistenziale per anziani dell'importo complessivo di € 1.495.000,00;
- Con Deliberazione della G. C. n. 92 del 20/04/2012 è stato affidato al Responsabile del 3° Settore Affari tecnici –Ing. Raffaele Martiradonna- l'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale dell'opera pubblica di realizzazione

- di attrezzature sanitarie sociali e assistenziali – residenza sociosanitaria assistenziale per anziani dell'importo complessivo di € 1.495.000,00;
- Con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 116 del 25/05/2012 è stato affidato il servizio professionale di collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale dell'opera pubblica di che trattasi in favore dei tecnici ing. Pasquale Conte, Arch. Antonio Tommaso De Vito e Arch. Luigi Gallo;
 - L'ASL di Lecce con nota del 18/06/2012 n. 16/1188/RU ha rilasciato i seguenti pareri favorevoli: parere favorevole e condizionato al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; parere favorevole e condizionato al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro; parere favorevole e condizionato del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
 - L'ubicazione della residenza sociosanitaria assistenziale per anziani è nel Comparto 3 del vigente P.R.G. del comune di Martano in zona F31 – Verde pubblico;
 - Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006, artt. Da 44 a 59 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 30 co. 1 della L. R. n. 13 del 25/09/2000, ha validato il progetto esecutivo in data 25/06/2012;
 - L'opera in questione è stata finanziata come segue: € 195.000,00 con mutuo da contrarre alla Cassa Depositi e Prestiti € 1.300.000,00 con contributo P.O. FESR 2007/2013 – Asse II “inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e dell'attrattività territoriale” – Linea 3.2 “Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale” – Azione 3.2.1;
 - Con il progetto di che trattasi, è stato ridefinito il dimensionamento del lotto destinato alla struttura socio assistenziale “Dopo di noi” (già delocalizzata con variante urbanistica al PRG vigente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24/03/2011) con traslazione del corpo di fabbrica, il tutto così come indicato nel progetto esecutivo per la realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani alle Tav. A01 – Inquadramento urbanistico, Tav. A02 – Inquadramento su stralcio catastale e Tav. A03 – Planimetria generale di intervento;

approvava, relativamente all'opera pubblica di una struttura socio assistenziale “Dopo di noi”, il nuovo dimensionamento del lotto con conseguente traslazione della adiacente struttura di residenza socio sanitaria assistenziale per anziani, il tutto così come indicato nel progetto esecutivo per la “Realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani alle Tav. A01 – Inquadramento urbanistico, Tav. 02 – Inquadramento su stralcio catastale e Tav. A03 – Planimetria generale di intervento;

e contestualmente, approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Mittaridonna Raffaele – Responsabile del 3° Settore del Comune di Martano per la Realizzazione di una struttura socio sanitaria assistenziale per anziani dell'importo complessivo di € 1.495.000,00.

Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 13/10/2014 avente ad oggetto “Approvazione adeguamento del progetto esecutivo per la realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani” si approvava l'adeguamento del progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria T&T Engeneering s.r.l. da Lecce per la Realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani

Le Deliberazioni comunali sopra richiamate, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 lettera c) “opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554” sono assimilabili ad istanza per permesso a costruire.

Inoltre, si ritiene che a nulla osti l'accoglimento dell'istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di una RSA R.R. n. 4/2019 (ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007) presentata dal Comune di Martano, anche laddove la previsione normativa di cui all'art. 29, comma 7 fa salve, le istanze presentate da enti pubblici e soggetti privati che abbiano avuto accesso ai finanziamenti FESR ed anche di soggetti privati che con mezzi propri abbiano chiesto la costruzione o la ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie;

Per quanto sopra, considerato che:

- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citate Pec del 28/06/2019, del 26/09/2019, il Comune di Martano ha deliberato, al pari di una istanza di permesso a costruire (ante

31/12/2017), l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani in data anteriore all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019;

- dalla documentazione trasmessa, sono stati previsti per la struttura n. 25 posti letto;

considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze": "In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

- 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);
- 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
- 3) (...).
- a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
 - (...);
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - (...).

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

(...).

(...). Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

1. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo

in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.

(...);

- *alla "Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": "Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.*

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).

(...)."

- *Al Paragrafo 7 dell'Allegato A – R.R. n. 4/2019 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture ammesse a finanziamento, si indica esattamente la "Tipologia di finanziamento ammesso" Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007/2013 o sull'Azione 9.10-9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 02/05/2017) e nel limite dei posti letto 7 posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo;*

Richiamati il co. 1 dell'ART. 5 R.R. n. 4/2019 "REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA 5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI Per le RSA – "Standard dimensionali e strutturali"- *Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche: a) la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq 40 per ospite; b) per le camere (bagno escluso): minimo mq 12 per una persona; minimo mq 18 per due persone; c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq per ospite di cui alla precedente lettera a); d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento (...) e il co. 4 art. 5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI Per le RSA "Area destinata alla valutazione e alle terapie" Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all'interno della struttura, può servire anche diversi nuclei. Devono essere previsti: • ambulatorio o studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche di minimo mq 12; • locale per l'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione; • palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative previste di dimensione non inferiore a 60 mq; • locale per l'attività infermieristica" in cui si fa esplicito riferimento all'obbligatorietà, in quanto requisito minimo strutturale, della presenza di una palestra di dimensione non inferiore a 60 mq;*

Tenuto conto che dalla Planimetria trasmessa con pec del 26/09/2019 riportante la Pianta piano interrato, pianta copertura e pianta piano terra, non risultano chiaramente indicate le metrature di singoli ambienti;

Considerata la Relazione tecnica trasmessa dal Comune di Martano con Pec del 28/06/2019 in cui, è indicata la metratura totale delle 13 Camere pari a 496,01 mq e la metratura della hall e reception pari a 451,59, per un totale complessivo di 947,6 mq, che in applicazione della deroga di cui sopra (15% degli standard di riferimento), risulta ampiamente idonea e rispondente agli standard minimi. Tuttavia, nella medesima Relazione Tecnica non si fa menzione della palestra di dimensioni non inferiori a 60 mq e requisito strutturale minimo essenziale; né, allo stesso modo, dalla planimetria trasmessa con pec successiva del 26/09/2019 è possibile rilevarne l'effettiva dimensione.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Martano in relazione all'istanza dello stesso Comune per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 25 posti letto da realizzarsi in Via Rita Levi Montalcini s.n. denominata "R.S.S.A. Comunale" **CON LA PRESCRIZIONE** che il Comune di Martano adegui l'ambiente palestra ai requisiti minimi standard di riferimento di cui al co. 4 dell'art. 5 del R.R. n. 4/2019, ovvero fornisca idonea documentazione al fine di indicare l'esatta superficie dell'area; si precisa che, in virtù della deroga del 15% sopra rappresentata, la palestra deve essere di dimensione non inferiore ai 51mq;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. il Comune di Martano è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la prescrizione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della "Planimetria" presentate a questa Sezione in data 26/09/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Martano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Martano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- iii. per lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 25 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
- iv. il presente parere favorevole di compatibilità, **CON PRESCRIZIONE**, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Martano in relazione all'istanza dello stesso Comune di Martano per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 25 posti letto da realizzarsi in Via Rita Levi Montalcini s.n. denominata "R.S.S.A. Comunale" **CON LA PRESCRIZIONE** che il Comune di Martano adegui l'ambiente palestra ai requisiti minimi standard di riferimento di cui all'art. 5 del R.R. n. 4/2019, ovvero fornisca idonea documentazione al fine di indicare l'esatta superficie dell'area; si precisa che, in virtù della deroga del 15% sopra rappresentata, la palestra deve essere di dimensione non inferiore ai 51mq;

e, con l'ulteriore precisazione che:

- i. il Comune di Martano è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la PRESCRIZIONE sopra rappresentata, quanto previsto dalla copia della "Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano seminterrato, piano terra e piano primo" presentate a questa Sezione in data 21/08/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Martano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Martano alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- iii. per lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 25 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
 - iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., con prescrizione, ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Martano;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Martano;
 - al Direttore del SUAP Comune di Martano.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)